

Interrogazione n. 185

presentata in data 12 marzo 2026

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

In merito all'adozione, entro il 21 febbraio 2026, del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili

a risposta scritta

La sottoscritta Consigliera regionale

Premesso che

- l'art. 12, commi 5 e 7-bis, del D.lgs. 190/2024, come modificato dall'art. 13 del D.L. 73/2025, prevede che le Regioni adottino, entro il 21 febbraio 2026, un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per:
 1. impianti a fonti rinnovabili;
 2. impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
 3. opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi;
- il Piano deve avere, quale contenuto minimo, l'inclusione delle aree industriali sulla base della mappatura elaborata e pubblicata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- tali zone devono essere individuate nell'ambito delle aree idonee definite ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021.

Rilevato che

il mancato rispetto del termine del 21 febbraio 2026 potrebbe determinare criticità sotto il profilo amministrativo, programmatico e degli investimenti sul territorio regionale.

Considerato che

- la mappatura del GSE rappresenta uno strumento tecnico già disponibile e immediatamente utilizzabile ai fini della pianificazione regionale;
- la definizione chiara e tempestiva delle zone di accelerazione può favorire investimenti industriali, attrarre capitali e ridurre il contenzioso amministrativo;
- è necessario coordinare tale Piano con la pianificazione territoriale e paesaggistica vigente, nonché con gli strumenti energetici regionali.

Preso atto che

con la della DGR n.180 del 24 febbraio 2026 ad oggetto "*D. Lgs 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118: approvazione indirizzo di politica energetica"* si attua l'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Visto che

a quanto ci risulta la Regione Marche non ha ancora approvato ufficialmente il piano delle Zone di Accelerazione Terrestri per le fonti rinnovabili, nonostante la scadenza del 21 febbraio 2026, previsto dall'Art.12 del D.lgs. 190/2024.

Ritenuto che

la tempestiva individuazione delle zone di accelerazione costituisce presupposto essenziale per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi, nonché per il raggiungimento degli

obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e incremento della capacità installata da fonti rinnovabili.

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA

Il Presidente e l'Assessore competente per sapere:

1. se la Regione abbia già avviato il procedimento per l'adozione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri e, in caso affermativo, in quale fase esso si trovi;
2. se sia stata acquisita e recepita la mappatura delle aree industriali pubblicata dal GSE e con quali criteri essa verrà integrata nel Piano;
3. quali modalità di coordinamento siano previste con le aree idonee individuate ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021;
4. se la Regione intenda attivare forme di consultazione con enti locali, associazioni di categoria e portatori di interesse;
5. quali siano le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della disciplina e quali iniziative la Giunta intenda intraprendere per superarle.